

RISPOSTA DI ENEL SPA

“Consultazione 22 febbraio 2024 49/2024/R/eel

Servizio a tutele graduali per le piccole imprese. Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio e delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio”

OSSERVAZIONI GENERALI

In linea generale condividiamo la volontà dell’Autorità di confermare l’impianto regolatorio della disciplina vigente per la prossima asta di assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese. Condividiamo inoltre la proposta di interventi volti a rimodulare alcuni aspetti del servizio, adeguandolo ad un numero di clienti ridotto rispetto a quello della precedente asta (es. numero delle aree e modello dell’asta).

Non condividiamo invece la proposta di applicare condizioni economiche differenti tra i primi tre mesi di fornitura e i successivi ma riteniamo che al cliente debba essere applicato da subito il valore del *bid* di aggiudicazione delle singole aree, che rappresenta le valutazioni di opportunità di partecipazione dell’assegnatario. Differenziare le condizioni economiche in base al tempo di permanenza della fornitura nel servizio comporterebbe per gli assegnatari oneri gestionali e operativi non compatibili con le tempistiche previste per l’avvio del nuovo periodo di assegnazione senza fornire segnali univoci nei confronti del cliente (dopo i primi mesi, alcuni clienti si troverebbero a pagare di più, altri meno).

Applicare da subito ai clienti il *bid* di gara rappresenta inoltre anche un vantaggio per il sistema dal momento che non sarebbe necessario attivare lo specifico meccanismo di compensazione dei ricavi.

Chiediamo inoltre di anticipare la pubblicazione degli esiti di gara, rispetto a quanto proposto in consultazione, al massimo entro la fine di maggio 2024 per poter disporre, in caso di aggiudicazione, delle giuste tempistiche per completare tutte le attività necessarie all’espletamento del servizio.

Riteniamo inoltre opportuno che siano introdotte alcune soluzioni per ridurre i rischi legati alla presentazione dell’offerta nel giorno della gara, meglio descritte di seguito.

Cogliamo l'occasione per portare all'attenzione dell'Autorità due aspetti potenzialmente critici che riguardano il prossimo avvio del STG per i clienti domestici non vulnerabili.

In ragione dell'elevato numero di forniture da attivare al 1° luglio, gli assegnatari potrebbero non riuscire a rispettare le tempistiche previste per l'invio ai clienti della comunicazione di attivazione (10 giorni lavorativi dall'avvio del servizio, art. 48.2 del TIV); pertanto si richiede che venga consentito un margine di flessibilità per l'invio che potrebbe avvenire in ulteriori 10 giorni lavorativi (per un totale di 20 giorni lavorativi, quindi).

L'altro aspetto riguarda i tempi previsti per la comunicazione ad AU del versamento delle garanzie a favore dei distributori (7 giorni lavorativi dalla comunicazione degli importi da parte del distributore, art. 49.4 del TIV). Dato l'elevato numero di distributori coinvolti (in alcune aree anche > 50 distributori) a cui corrisponde una specifica pratica da gestire si richiede di modificare la scadenza a 14 gg lavorativi, in analogia con l'attuale Codice di Rete che già prevede tali tempistiche

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di differenziare territorialmente il prezzo pagato dal cliente finale sulla base del prezzo di aggiudicazione di ciascuna territoriale dopo tre mesi dall'attivazione del servizio? Motivare la risposta. In alternativa, si ritiene preferibile prevedere una gradualità nel passaggio da un prezzo unico a un prezzo differenziato territorialmente (ad esempio prevedendo un periodo temporale, successivo ai primi tre mesi, durante il quale solo una parte – eventualmente crescente – del prezzo viene differenziata territorialmente)? Motivare la risposta

Q2. Si ritiene vi siano altri aspetti relativi alle condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese che necessitano di revisione? Motivare la risposta.

Per le motivazioni riportate nelle osservazioni generali riteniamo che per i clienti finali debba essere applicato da subito il prezzo offerto in gara dall'esercente, analogamente a quanto previsto per il servizio di salvaguardia.

Q3. Si condividono le modifiche ipotizzate in merito ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, indicare i motivi e precisare il/i requisito/i cui si fa riferimento. Si ritiene opportuno che vengano modificati altri requisiti di

partecipazione alle procedure concorsuali, per i quali viene ipotizzata la conferma?

Quali e perché?

Condividiamo che i requisiti di ammissione alle procedure concorsuali richi amino in generale quelli già previsti nell'ambito dell'Elenco Venditori (EVE). Riteniamo tuttavia necessario che il provvedimento confermi esplicitamente che i requisiti di solidità economico-finanziaria previsti per gli esercenti le Tutele Graduali debbano essere necessariamente più stringenti rispetto a quanto declinato nel suddetto EVE e ciò in continuità con quanto già la regolazione ha disposto sia per la precedente gara del STG per le piccole imprese, sia per quelle delle microimprese e dei clienti domestici non vulnerabili. Ciò in quanto il STG si configura di fatto come servizio di ultima istanza, ovvero per antonomasia come un servizio che deve essere il più garantista possibile verso il cliente finale. Peraltro si rammenta che i requisiti economico-finanziari presenti nell'EVE risultano tarati secondo il principio di proporzionalità del danno eventualmente subito dal loro venir meno (nel caso di specie l'impossibilità di esercitare l'attività di vendita di energia elettrica tout court), danno che invece nel caso delle procedure concorsuali in oggetto sarebbe sicuramente ridimensionato a ribasso e in particolare limitato alla sola impossibilità di esercire il STG e non l'attività di vendita in generale.

Allo scopo, quindi, riteniamo che come pure riportato nella delibera 491/2020, i requisiti di ammissione debbano essere sufficientemente stringenti *"...al fine di selezionare soggetti, per quanto più possibile affidabili e in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico, soprattutto nell'attuale congiuntura caratterizzata da instabilità e vulnerabilità dell'intero sistema elettrico..."*.

Chiediamo pertanto di esplicitare anche in questo caso la previsione dei seguenti requisiti di ammissione, che non ci sembrano invece trattati nel presente documento per la consultazione:

- disposizione della certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi due bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
- il divieto di partecipazione per i trader che abbiano subito la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle deliberazioni 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel (requisiti che devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice civile).

Chiediamo inoltre, sempre con il suddetto scopo di selezionare venditori affidabili e sempre in continuità con quanto già previsto dalle delibere 491/20, 208/22 e 362/23, di prevedere tra le cause di decadenza dall'incarico il mancato rispetto della puntualità dei pagamenti nei confronti di Terna e delle imprese distributrici, seguendo le disposizioni dei rispettivi Codici di Rete. Tale requisito sarebbe infatti da ritenersi soddisfatto qualora:

- con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità del venditore, l'utente del dispacciamento non abbia avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità Io^1 per più di una volta in sei mesi, ovvero, qualora si sia trovato nella predetta situazione, non abbia ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
- con riferimento al contratto di trasporto, l'impresa distributrice verifichi che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente del trasporto ai sensi del par. 3.2 All. B. del CTTE.

Q4. Si concorda con la modifica alle modalità di determinazione della soglia minima di clienti serviti che deve essere rispettata ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Condividiamo la proposta.

Q5. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?

Condividiamo la proposta.

Q6. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pregara? Se no per quali motivi?

Concordiamo con le tempistiche.

¹ Di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna.

Q7. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta.

Le configurazioni proposte non presentano differenze significative. Potrebbe essere preferibile la configurazione B perché riduce il rischio che l'area con la morosità più elevata resti deserta o venga assegnata con un bid elevato.

Q8. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Se no, per quali motivi?

Q9. Si condivide l'orientamento di non applicare il limite al numero massimo di aree aggiudicabili dal singolo partecipante? Se no, per quali motivi?

Q10. Si condivide l'orientamento di prevedere il medesimo livello di cap al prezzo massimo per l'asta madre e per quella di riparazione? Se no, per quali motivi?

Condividiamo le proposte.

Q11. Ci sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento al disegno d'asta? Motivare la risposta.

Riteniamo importante valutare l'introduzione di alcune soluzioni utili a ridurre i rischi legati alla presentazione dell'offerta di gara attraverso un meccanismo informatico.

A tal fine si potrebbe garantire:

- la disponibilità di un ambiente di prova, da utilizzare precedentemente al *live* della gara, per verificare il corretto esito del processo
- la possibilità di consegnare fisicamente l'offerta in caso di problemi informatici riscontrati in sede di asta
- un'utenza "di riserva" qualora quella individuata per la presentazione del *bid* riscontri dei problemi

Q12. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?

Condividiamo la proposta

Q13. Quanti mesi prima della fine del periodo di assegnazione del servizio dovrebbe essere proposta dall'esercente il STG al cliente l'offerta più favorevole? Motivare la risposta.

Riteniamo che l'esercente debba proporre al cliente la migliore offerta un mese prima del termine previsto per la scadenza del servizio, per garantire la coerenza tra le tempistiche di comunicazione e quelle di validità delle condizioni economiche offerte.

Q14. Si condividono le tempistiche prospettate? Se no, per quali motivi?

Condividiamo le tempistiche ad eccezione di quelle proposte per la pubblicazione degli esiti delle gare che, come anticipato in premessa, non garantirebbero ai nuovi aggiudicatari di poter implementare in tempo utile tutte le attività necessarie ad esercire il Servizio. Riteniamo pertanto che gli esiti debbano essere pubblicati al massimo entro la fine del mese di maggio 2024.